



33422-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Aceto -Presidente -
Andrea Gentili
Antonella Di Stasi
Gianni Filippo Reynaud
Fabio Zunica -Relatore-

Sent. n. 86P sez.
UP - 20/04/2021
R.G.N. 636/2020

In caso di pubblicazione di
preziosità per i dati relativi
omettere le parti della
gli altri dati della sentenza
a numero dell'art. 102
d.lgs. 116/1998 art. 102
 disporre di fatto
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

[Handwritten signature]

sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna,
nonché da:

(omissis) nato a | (omissis)
(omissis)
(omissis)

avverso la sentenza del 26-06-2019 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa
Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, o in subordine
per il loro rigetto;
udito per la parte civile l'avvocato (omissis) , che si riportava alle
conclusioni del Procuratore generale e depositava conclusioni scritte e nota spese;

[Handwritten signature]

udito per il ricorrente (omissis) i l'avvocato I (omissis) che
concludeva per l'accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente (omissis) i l'avvocato F (omissis) che concludeva per
l'accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente (omissis) i l'avvocato I (omissis) , che concludeva per
l'accoglimento del ricorso.

ft



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 luglio 2017, il Tribunale di Parma condannava (omissis) i, alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ciascuno e (omissis) alla pena di anni 4 di reclusione, riconosciuta per ciascun imputato l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 609 *octies* cod. pen., a loro contestato perché, riuniti tra loro, compivano atti di violenza sessuale di gruppo nei confronti di (omissis) mentre costei si trovava in uno stato di semi-incoscienza dovuto alla ingestione di sostanze alcoliche, essendo gli atti sessuali consistiti in penetrazioni vaginali, attuate anche tramite un oggetto metallico di forma cilindrica, rapporti orali e palpeggiamenti delle zone intime; fatto commesso in (omissis) nel settembre 2010. Il Tribunale condannava altresì i predetti imputati, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalla parte civile, liquidato in via equitativa in euro 21.000.

2. Con sentenza del 26 giugno 2019, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosciute agli imputati le attenuanti generiche, rideterminava le pene a loro carico nei termini seguenti: nei confronti di (omissis) (omissis) anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ciascuno e nei confronti di (omissis) anni 2 e mesi 8 di reclusione; infine, l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno a favore della costituita parte civile veniva aumentato fino ad euro 50.000, con conferma nel resto della sentenza impugnata.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello felsinea, hanno proposto ricorso per cassazione sia il Sostituto Procuratore generale presso la Corte territoriale, sia, tramite i rispettivi difensori di fiducia (omissis) i, (omissis) j e (omissis)

3.1. Il Procuratore generale ha sollevato un unico motivo, con cui ha censurato il riconoscimento delle attenuanti generiche, osservando come tale valutazione sia del tutto contraddittoria rispetto al giudizio formulato dalla stessa Corte di appello sia circa il profilo oggettivo della condotta, eseguita anche con un oggetto metallico con grave pericolo per la persona offesa, sia sotto l'aspetto soggettivo, con riguardo all'intensità del dolo, e ancora per quanto concerne la capacità a delinquere degli imputati, che mai hanno mostrato alcuna forma di repipiscenza, essendosi difesi fornendo spiegazioni inverosimili della vicenda. Né può ritenersi corretta la valorizzazione della volontà risarcitoria degli imputati, già considerata in primo grado con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., fermo restando che è stata la stessa Corte di appello a ritenere la somma corrisposta in primo grado inidonea a coprire il danno subito, tanto è vero che in sentenza il risarcimento è stato rideterminato significativamente. La concessione delle attenuanti generiche si sarebbe quindi fondata solo sulla giovane età degli imputati, elemento questo del tutto neutro, che non ha frenato gli imputati dal compiere un'azione illecita così ampiamente stigmatizzata.

3.2. (omissis) i ha sollevato 5 motivi (il terzo si ripete due volte).

Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 546 comma 1 lett. e) e 125 comma 3 cod. proc. pen., rilevando che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulle puntuali critiche articolate nell'atto di appello e inerenti la valutazione delle deposizioni dei testi del Pubblico Ministero, nonché sulla disparità del criterio di giudizio rispetto alle testimonianze dei testi della difesa, tutti deferiti all'Autorità giudiziaria per falsa testimonianza, essendo state ignorate inoltre le questioni poste a fondamento della richiesta di perizia psicodiagnostica su cui il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi, ovvero l'emersione di un disturbo della personalità della persona offesa in grado di incidere sulla percezione della realtà. Alcuna motivazione sarebbe stata inoltre fornita dai giudici di appello sia in merito alla palese contraddizione emersa dai video tra lo stato di asserita semincoscienza e le immagini che riprendono la persona offesa in piedi intenta a praticare un rapporto orale, senza alcuno che la sorregga o la trattenga, sia in ordine al contrasto tra le dichiarazioni della vittima, la quale ha riferito di aver evocato talune circostanze attraverso la tecnica EMDR, e la valutazione di inattendibilità operata dal Tribunale circa questa tecnica terapeutica, non essendo stata data altresì alcuna risposta alla distonia tra l'affermazione del Tribunale secondo cui la (omissis) si trovava in uno stato di semi-incoscienza dovuto all'abuso di alcol, e le dichiarazioni della ragazza che ha negato lo stato di ubriachezza.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 546 comma 1 lett. e) e 190 cod. proc. pen., dolendosi la difesa della mancata rinnovazione da parte della Corte territoriale dell'istruttoria dibattimentale rispetto alla trascrizione di talune telefonate puntualmente indicate e alla perizia psicodiagnostica della persona offesa, essendo i giudici di secondo grado venuti meno al dovere di ammettere la prova contraria indebitamente negata dal Tribunale, a fronte di una censura specificamente illustrata nell'atto di appello.

Con ~~il~~ terzo motivo, è stata censurata la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto al tema dello stato di semi-incoscienza della persona offesa, rilevandosi che la Corte di appello aveva stravolto la ricostruzione operata dal Tribunale, che ha assolto (omissis) i e (omissis) i dall'accusa di aver fornito sostanza stupefacente alla persona offesa, escludendo la contestata aggravante ex art. 609 *ter* n. 2 cod. pen. e precisando che si era in presenza di uno stato di semincoscienza che non precludeva la costruzione di un ricordo; viceversa, i giudici di secondo grado avevano descritto uno stato più assimilabile a una totale incoscienza tale da non consentire alla presunta vittima alcun ricordo né delle condotte né dei loro autori, tanto da percepire di essere stata destinataria di un'aggressione sessuale solo perché si era risvegliata nuda sul tavolo della sede della (omissis) circostanza questa smentita dagli imputati e da tutti i testi della difesa.

In ogni caso, non era vero che al momento della denuncia la (omissis) non ricordasse né le condotte, né gli autori della violenza, mal conciliandosi del resto la condizione descritta dalla Corte di appello con la negazione da parte della vittima dello stato di ubriachezza, con l'esclusione dell'assunzione di stupefacenti e con la circostanza che la ragazza nei tre video appare vestita e pettinata in modo diverso. In definitiva, l'asserito stato di semicoscienza della vittima, smentito dall'istruttoria e in particolare dai video, sarebbe stato funzionale solo a eludere l'obbligo motivazionale e a porre rimedio alle incongruenze del racconto della vittima.

Con il quarto motivo, è stata contestata la valutazione di attendibilità della persona offesa, rilevandosi che nel corso della sua deposizione, di cui sono riportati alcuni passaggi, la (omissis) i era incorsa in numerose contraddizioni, venendo spesso ripresa dal Presidente del Collegio, che le aveva più volte rivolto l'ammonimento di dire la verità, essendosi in presenza peraltro, secondo gli stessi giudici di merito, di una teste che, all'epoca dei fatti, nel settembre 2010, nulla ricordava, salvo poi recuperare i ricordi prima nel 2014 e poi nel marzo 2016, senza tuttavia riuscire a fornire una ricostruzione dei fatti lineare e credibile.

Con il quinto motivo, è stata eccepita la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con particolare riferimento al giudizio di inattendibilità delle testimonianze di (omissis) , i quali hanno riferito che la (omissis) i lasciò la sede della (omissis) con ((omissis) nella cui abitazione trascorse il resto della nottata.

Tali deposizioni sarebbero state ridimensionate dalla Corte di appello sulla base di argomenti illogici, non essendo peraltro vero, almeno quanto a Toni, che si trattava di un teste *de relato*, essendo stato egli testimone oculare del fatto narrato, fermo restando che, pure se *de relato*, si trattava di deposizioni comunque significative.

3.3. (omissis) ha sollevato tre motivi.

Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 190 comma 1, 191, 268 comma 6, 270 comma 2 cod. proc. pen., avendo il Tribunale disposto la trascrizione a mezzo perizia di intercettazioni telefoniche che, in quel momento, non esistevano agli atti del procedimento, atteso che le intercettazioni sull'utenza in uso alla (omissis) erano state disposte in un diverso procedimento penale, senza essere messe a disposizione delle difese, venendo dunque introdotta nel processo una prova vietata dalla legge, non sanabile con il successivo tardivo deposito in corso di causa delle registrazioni delle intercettazioni in esame.

Con il secondo motivo, oggetto di censura è la violazione degli art. 111 comma 4 Cost., 191 comma 2 e 513 comma 1 cod. proc. pen., rilevandosi che la Corte di appello ha fatto espresso richiamo alle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dal coimputato (omissis) sebbene all'udienza del 15 novembre 2016, in occasione della richiesta del P.M. di acquisizione del verbale di interrogatorio in esame, le difese di (omissis) e ((omissis) abbiano dichiarato di non prestare il consenso.

Con il terzo motivo, la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che la presunta semi-incoscienza della ragazza contrasterebbe con le risultanze del video ove si osserva che, nelle diverse fasi in cui si consumano i diversi rapporti, la stessa sia progressivamente più vestita, non essendo stata provata la somministrazione di qualsivoglia sostanza "insidiosa" da parte degli imputati, per cui tale condizione di inferiorità parrebbe ricavarsi solo dalle dichiarazioni della parte civile, rivelatesi tuttavia incoerenti, tanto è vero che inizialmente la (omissis), nel denunciare i fatti a distanza di anni, aveva fatto riferimento a due persone poi risultate estranee, ovvero tale (omissis) archiviato in fase di indagini, e (omissis), assolto in altro giudizio.

3.4. (omissis) tramite il suo difensore di fiducia, ha sollevato tre motivi.

Con il primo motivo, la difesa censura la valutazione delle prove che ha portato all'affermazione della penale responsabilità di (omissis) rimarcando la manifesta illogicità e l'apparenza della motivazione, rilevando che la Corte di appello, nel procedere alla disamina delle varie fasi in cui si è articolata la vicenda, ha ritenuto riscontrata l'incapacità di discernimento e di reazione della (omissis) solo per quel che riguarda i fatti rispetto ai quali (omissis) non ha svolto pacificamente alcun ruolo materiale o di supporto morale, essendosi i giudici di merito soffermati solo sui fotogrammi che riprendono la scena del fumogeno.

L'eventuale stato di semioscienza della ragazza si sarebbe comunque manifestato successivamente al rapporto con (omissis) e dunque non potrebbe rilevare rispetto alla condotta materiale precedente, risultando sul punto incompleta la motivazione, essendo state trascurate circostanze risultate decisive.

L'indebita estensione alla condotta di (omissis) delle considerazioni elaborate per gli atti attribuiti agli altri imputati si rifletterebbe dunque sulla coerenza complessiva della motivazione, risolvendosi in una violazione del principio del ragionevole dubbio di cui all'art. 533 comma 1 cod. proc. pen., essendo stata trascurata la necessità di una verifica analitica delle singole condotte partecipative, soprattutto con riferimento al tema del consenso della vittima al compimento dell'atto sessuale, consenso escluso in base a considerazioni relative a fatti differenti.

Con il secondo motivo, è nuovamente ripreso il tema della tenuta logica dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, non essendosi considerato che il rapporto sessuale tra (omissis) e la (omissis), avvenuto in distinte circostanze spazio-temporali, non solo non costituisce violenza sessuale, ma neppure assume valenza causale rispetto alla consumazione del reato da parte dei coimputati, avendo la Corte territoriale operato una manipolazione del dato probatorio con riferimento all'esistenza dello stato di semioscienza della persona offesa.

Con il terzo motivo, infine, la difesa lamenta l'omessa assunzione di una prova decisiva e la violazione del diritto di difesa, avendo la Corte di appello disatteso le sollecitazioni istruttorie volte a superare la limitazione operata dal

Tribunale della prova orale articolata nella lista testi e a consentire l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in data 14 gennaio 2014, dalle quali ha preso avvio il procedimento penale e alle quali il Tribunale aveva fatto riferimento pur non avendole lette, trattandosi di prove decisive ai fini di una più definita interpretazione delle dichiarazioni della persona offesa, la quale peraltro aveva riferito di non essere capace di ricordare bene i fatti di causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Procuratore generale è fondato, mentre non sono meritevoli di accoglimento i ricorsi di (omissis)

1. Iniziando per ragioni di coerenza sistematica dai ricorsi di (omissis) e (omissis) suscettibili di essere trattati in maniera unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che la valutazione di attendibilità della persona offesa e il giudizio di colpevolezza degli imputati non presentano vizi di legittimità. Ed invero le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente, per formare un *corpus* motivazionale unitario (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Rv. 257595), hanno innanzitutto operato una puntuale ricostruzione della vicenda oggetto di contestazione, richiamando in primo luogo le dichiarazioni della persona offesa, | (omissis) , la quale ha ripercorso in dibattimento i fatti di causa, verificatisi nel contesto della frequentazione, iniziata nel 2009 e proseguita l'anno successivo, della (omissis) . In particolare, il 12 settembre 2010, la denunciante partecipò alla festa delle barricate antifasciste che si tenne in | (omissis) unitamente ad altri membri dell' (omissis) f, tra cui (omissis) . La ragazza giunse nella città | (omissis) con l'amica | (omissis) | (omissis) e si trattenne alla festa per circa tre ore; mentre si stava allontanando dal luogo della manifestazione, ricevette una telefonata da (omissis) (omissis) con cui aveva avuto in passato un rapporto occasionale, il quale le chiese se quella sera voleva fermarsi a casa sua: lei accettò, mentre la sua amica fece rientro a (omissis) (omissis) andò quindi a prendere la (omissis) | e la portò presso la sede della (omissis) dove erano presenti altri ragazzi, tra cui | (omissis) e | (omissis) , con il quale la denunciante pure aveva avuto in passato un rapporto occasionale. Dopo aver bevuto sostanze alcoliche, la ragazza cadde in uno stato di torpore, nel corso del quale (omissis) ebbero un rapporto sessuale con lei (praticando a (omissis) un rapporto orale, mentre (omissis) la penetrava nella vagina stando dietro di lei), mentre (omissis) | riprendeva la scena con un cellulare. Successivamente, il rapporto proseguiva con (omissis) che usava un fumogeno (consegnatogli da | (omissis) che continuava a registrare la scena) utilizzato per penetrare la ragazza, la quale restava inerme su un tavolo della stanza.



La mattina successiva la ragazza si svegliò verso le nove, ritrovandosi sola e nuda sul tavolo; prima di rivestirsi, ella si ripulì con un fazzoletto dello sperma che le era rimasto sul corpo, recandosi quindi alla stazione per fare rientro a casa sua. Si confidò quindi con un paio di amiche, tra cui (omissis), anche se decise di non denunciare per il momento i fatti, limitandosi a non recarsi a (omissis) per diverse settimane, senza fornire spiegazioni a chi, come (omissis) e (omissis) la contattava per sapere quale fosse il motivo della sua assenza.

Intanto, dopo tre anni dal fatto, ovvero nel settembre 2013, la (omissis) si recò con l'ex fidanzato (omissis) e, in quell'occasione, le si avvicinò un componente della (omissis), che si avvicinò a lei dicendole che stava parlando troppo di quella vicenda del settembre 2010, anche se poi lo stesso (omissis) le chiese scusa su *facebook*, perché ciò che era accaduto quella sera "fa schifo".

La ragazza apprese poi da alcuni suoi conoscenti che le fu attribuito il soprannome di "fumogeno" per via di quell'oggetto con cui fu penetrata quella famosa sera.

Tuttavia, fino al 14 gennaio 2014, la (omissis) non denunciò nulla, fino a quando fu convocata dai Carabinieri di (omissis) che indagavano su un attentato dinamitardo avvenuto nella città (omissis) il 30 agosto 2013 in danno della sede di Casapound. Nel corso di tale indagine, la ragazza infatti, nel rievocare la frequentazione della (omissis) di (omissis) fece riferimento a una violenza sessuale subita qualche anno prima, nonché a un video che ritraeva le scene; uscita dalla Caserma, la (omissis), il cui cellulare era sottoposto a intercettazione nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato dinamitardo, contattò telefonicamente due persone, (omissis) e (omissis) cui raccontò della rivelazione fatta ai Carabinieri, ricordando tra l'altro di aver appreso da tale (omissis) i essere stata appellata con l'epiteto di "fumogeno" e manifestando l'intenzione di recuperare quel video.

Le ricerche avviate dalla ragazza, tuttavia, non andarono a buon fine e il 4 marzo 2014 la (omissis) chiamò il Capitano (omissis) comunicandogli di non essere riuscita a recuperare il video: due giorni dopo la giovane fu comunque escussa a sommarie informazioni sulla vicenda del 2010 e in seguito procedette all'individuazione delle cinque persone presenti quella sera, tra cui E (omissis).

Nello sviluppo delle indagini, nell'abitazione romana di (omissis) fu poi rinvenuto e sequestrato un telefono Nokia nel quale furono trovati tre video caricati il 12 settembre 2010 e girati da (omissis) riproducenti i rapporti sessuali avuti quella sera dagli imputati con la persona offesa, in coerenza con quanto da costei riferito.

Da ciò scaturì quindi l'adozione di misure cautelari nei confronti dei ricorrenti.

2. Orbene, il racconto della (omissis) è stato ragionevolmente ritenuto credibile dal Tribunale e dalla Corte di appello, in quanto rivelatosi lineare, sufficientemente preciso e privo di manifestazione di acrimonia nei confronti degli imputati, essendo stata rimarcata in tal senso la circostanza che i fatti sono stati denunciati dopo una prolungata ritrosia della ragazza a esternare l'accaduto.

Né appare pertinente l'obiezione difensiva secondo cui la denuncia dei fatti sarebbe stata un'espedito utile alla persona offesa per sviare le indagini sull'attentato dinamitardo, non avendo la rivelazione in esame alcun effetto impeditivo rispetto all'inchiesta sull'attentato, desumendosi anche dal comportamento successivo alla denuncia che la preoccupazione principale della ragazza era quella di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche per la sua incolumità, visto peraltro che in precedenza le era stato intimato da un membro della (omissis) di non dire niente e che anche dopo la denuncia fu sollecitata in vario modo ad incontrare gli indagati, con il chiaro intento di ridimensionare il tenore delle accuse; peraltro, nel sentirsi con l'amica (omissis), che ha confermato le confidenze ricevute dalla (omissis), costei non ha in alcun modo concordato con l'amica una possibile strategia al fine di orientare il prosieguo delle indagini, ciò a riprova della genuinità del racconto. Non c'è dubbio, comunque, che il principale riscontro alle dichiarazioni della denunciante è costituito dal ritrovamento dei tre video trovati nel cellulare di (omissis). Sia i giudici di primo grado, sia quelli di appello hanno esaminato i filmati, pervenendo alla conclusione che gli stessi offrivano il quadro di una ragazza in preda, senza alcun coinvolgimento emotivo, agli istinti sessuali degli imputati, in particolare di (omissis) e (omissis) mentre (omissis) riprendeva le scene, compresa quella dell'inserimento nella vagina della persona offesa di un "fumogeno", iniziativa questa che, oltre a rivelare nella sua esecuzione l'assenza di rispetto della libertà sessuale della ragazza, costretta a subire un gesto oltremodo invasivo, ha dato poi lo spunto ai protagonisti della vicenda di attribuire la donna un epiteto chiaramente evocativo ("fumogeno") dell'anomala pratica sessuale praticata. I video hanno dunque restituito l'immagine di una persona che, anche in ragione dello stato di semi-incoscienza in cui si trovava, era completamente in balia degli uomini in sua compagnia, essendo incapace di reagire ai loro comportamenti. Ora, pur non essendo provato che lo stato di obnubilamento della (omissis) sia stato indotto dagli imputati, che infatti sono stati assolti dall'accusa (veicolata al capo B) di aver ceduto sostanze stupefacenti alla ragazza, è stato tuttavia escluso dai giudici di merito, in maniera non illogica, che una donna in quelle condizioni fosse in grado di esprimere un valido consenso al compimento di atti sessuali, tanto più nelle forme simultanee e con gli oggetti adoperati dai ricorrenti. I movimenti corporei della ragazza, in tal senso, sono stati qualificati non come indici di partecipazione agli atti sessuali, ma come oscillazioni riflesse indotte dalle spinte altrui, risultando neutro il dato relativo al cambio di indumenti della ragazza, essendo stato osservato nella sentenza impugnata che i video riproducono solo alcuni degli atti sessuali compiuti, forse i più scabrosi, ma è verosimile che le aggressioni sessuali furono inframmezzate da momenti di pausa, in cui la ragazza venne ricomposta dagli stessi imputati, senza che per questo la stessa recuperasse la lucidità necessaria per porre fine a quel tipo di condotte che stava subendo.

Al riguardo deve solo aggiungersi che non è suscettibile di essere messo in discussione in questa sede l'apprezzamento di merito compiuto in primo e secondo grado rispetto al contenuto (e al sonoro) dei filmati, risultando la relativa disamina compiuta in maniera approfondita e razionale, senza che vi sia spazio per ravvisare profili di travisamento della prova, per cui le diverse interpretazioni proposte sul punto dalla difesa non possono trovare ingresso in questa sede.

La tesi difensiva della consensualità dei rapporti sessuali è stata dunque superata dal Tribunale e dalla Corte di appello con argomenti non illogici, non apparendo decisivo in senso contrario il fatto che la *(omissis)* abbia incontrato dopo i fatti gli imputati, non avendo la persona offesa negato tale circostanza, che tuttavia si sarebbe comunque verificata casualmente, non risultando provato che a tali incontri abbiano fatto seguito anche rapporti sessuali, evenienza questa che, se pure verificatasi e per quanto anomala, tuttavia non varrebbe a destrutturare la solidità di un quadro probatorio fondato su fonti dimostrative tra loro convergenti, e fermo restando che solo la visione dei filmati acquisiti quattro anni dopo i fatti ha consentito la precisa individuazione degli autori diretti delle condotte illecite.

Né presta poi il fianco alle censure difensive la decisione della Corte territoriale di disattendere le sollecitazioni istruttorie ex art. 603 cod. proc. pen., essendone stata adeguatamente illustrata la superfluità, avuto riguardo alla completezza delle acquisizioni probatorie; ciò vale sia rispetto al rigetto della richiesta di perizia psico-diagnostica sulla *(omissis)* non incidendo sulla credibilità della sua ricostruzione i comportamenti successivi della ragazza, per quanto ambigui, come quello di riallacciare i rapporti con alcuni imputati, e le ragioni della tardività della denuncia, avendo trovato le dichiarazioni della giovane ampio riscontro negli esiti dell'istruttoria, sia con riferimento alla mancata acquisizione delle sommarie informazioni rese dalla *(omissis)* nell'ambito del procedimento sull'attentato dinamitardo, e ciò in base al corretto rilievo secondo cui la genuinità del racconto della denunciante non può essere scalfita dall'eventuale preoccupazione della stessa di prendere le distanze dalla *(omissis)* e dai suoi componenti.

Quanto poi alla sollecitazione volta alla trascrizione integrale di tutte le telefonate e di tutti gli sms captati con le intercettazioni telefoniche svolte *post factum*, ne è stata rimarcata in maniera ragionevole la loro non indispensabilità, risultando esaurienti quelle già acquisite, dovendosi comunque rimarcare al riguardo la genericità della censura difensiva, non essendo stato cioè chiarito quali e quante di queste comunicazioni sarebbero state effettivamente utili ai fini di una ricostruzione dei fatti di causa differente da quella operata dai giudici di merito.

In quest'ottica appare legittimo anche il giudizio della Corte territoriale di scarsa pregnanza dei testi della difesa, i quali, al di là delle considerazioni operate dal Tribunale circa la loro non attendibilità, hanno comunque reso dichiarazioni su circostanze fattuali rivelatesi non essenziali rispetto al tenore dell'imputazione.

In definitiva, deve ribadirsi che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa compiuta nelle sentenze di merito, in quanto sorretta da considerazioni razionali e coerenti con gli elementi probatori acquisiti, resiste alle censure difensive, che invero, non senza insistiti richiami fattuali, si articolano sostanzialmente nella proposta di una lettura alternativa e invero parziale del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, essendo pacifica nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. *ex plurimis* Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

3. Anche la qualificazione giuridica del fatto appare immune da censure, essendo stata la [(omissis)] costretta a subire, in una situazione di semi-incoscienza, atti sessuali da lei non voluti ad opera di [(omissis)], anche contestualmente tra loro, avendo concorso nel reato anche (omissis) che ha proceduto a registrare i video di alcune fasi dei rapporti con il suo cellulare, dovendosi al riguardo richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 16037 del 20/02/2018, Rv. 272699 e Sez. 3, n. 44408 del 18/10/2011, Rv. 251610), secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato di violenza sessuale di gruppo, non occorre che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'art. 609 *bis* cod. pen.; la partecipazione al reato di violenza sessuale di gruppo non è limitata dunque al compimento, da parte del singolo, di un'attività tipica di violenza sessuale, ma ricomprende qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva, come appunto avvenuto nel caso di specie.

4. Parimenti infondate sono le eccezioni processuali sollevate dalla difesa di (omissis) sul punto deve innanzitutto rilevarsi che sia la questione sull'acquisizione delle intercettazioni disposte in altro procedimento che quella dell'asserita violazione dell'art. 513 cod. proc. pen. non sono state dedotte dall'imputato (né dagli altri ricorrenti) nel giudizio di appello, il che già vale a qualificare come inammissibili le doglianze proposte per la prima volta in questa sede.

A ciò deve solo aggiungersi, da un lato, che la difesa non ha indicato quali siano le intercettazioni indebitamente utilizzate dai giudici di merito e ~~che~~ ^{che} in misura le stesse siano state valorizzate ai fini della ricostruzione accusatoria, dall'altro, che

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

l'impianto motivazionale delle sentenze di merito risulta fondato soprattutto sulle dichiarazioni della persona offesa, dell'amica (omissis) e sul riscontro dei video sequestrati, mentre a carico di (omissis) non sono state utilizzate le dichiarazioni rese durante le indagini dal coimputato (omissis) per cui anche in tal caso, al di là delle considerazioni in precedenza formulate, non è ben chiaro l'interesse difensivo a far valere un profilo di inutilizzabilità privo di concrete ricadute pratiche.

5. Alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi di (omissis) (omissis) e (omissis) devono essere quindi rigettati, con onere per ciascun ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e di provvedere altresì alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.

6. Rimane da affrontare, infine, il ricorso del Procuratore generale, con cui è stato censurato il riconoscimento delle attenuanti generiche operato dalla Corte territoriale in favore dei ricorrenti, in riforma della pronuncia di primo grado.

La sentenza impugnata, in particolare, sul punto così si è espressa: "si ritiene di concedere agli imputati le attenuanti generiche, posto che contrapposta all'indiscussa gravità del fatto e alla totale assenza di resipiscenza, vi sono la dimostrazione di una loro volontà risarcitoria verso la parte civile e la loro giovane età all'epoca del reato, che li ha indotti alla totale perdita di autocontrollo in un contesto torbido, ai loro occhi legittimante qualsiasi nefandezza".

Orbene, la valutazione compiuta dai giudici di secondo grado non appare immune da censure, essendosi fondata su considerazioni non del tutto pertinenti.

Ed invero, quanto alla volontà risarcitoria degli imputati, che hanno versato alla persona offesa la somma di 21.000 euro, deve osservarsi che tale condotta è stata già valorizzata dal Tribunale, che ha riconosciuto la specifica attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non potendosi sottacere al riguardo che è stata la stessa Corte di appello, in accoglimento dell'impugnazione della parte civile, a ritenere tale somma inidonea a coprire il danno complessivamente arrecato alla (omissis)

aumentando l'importo liquidato a titolo di risarcimento danni fino a 50.000 euro, ciò proprio in ragione del grado elevato di lesione della sua sfera morale, avendo gli imputati dato prova di disprezzo nei suoi confronti, diffondendo i video della violenza sessuale, deridendo la vittima e burlandosi di lei davanti agli altri.

Rispetto al profilo risarcitorio, la *ratio decidendi* del riconoscimento delle attenuanti generiche risulta dunque illogica, residuando dunque l'ulteriore aspetto valorizzato nella sentenza impugnata della giovane età degli imputati al momento del fatto, ma il dato anagrafico non può essere ritenuto di per sé decisivo, o comunque tale da neutralizzare i contrari parametri della gravità del fatto e della totale assenza di resipiscenza pure rimarcata dalla Corte territoriale, non essendo sufficiente l'età, in sé considerata, a elidere il disvalore della condotta, anche nell'ottica di tre

ragazzi poco più che ventenni, rispetto ai quali peraltro non è stato delineato un vissuto difficile tale da fuorviare ai loro occhi la percezione della realtà.

Stanti le incongruenze del percorso argomentativo della sentenza in punto di concedibilità delle attenuanti generiche, si impone pertanto la necessità di operare una nuova valutazione di merito che sia ancorata a elementi non incoerenti.

7. Ne consegue che, fermo restando il rigetto dei ricorsi degli imputati, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, va annullata limitatamente all'applicazione delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.


Al rigetto dei ricorsi degli imputati consegue infine, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di (omissis)

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta i ricorsi degli imputati e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati.

Così deciso il 20/4/2021

Il Consigliere estensore

Fabio Zunica

Il Presidente
Aldo Aceto



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

